

**REGOLAMENTO (CE) N. 830/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 14 maggio 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 779/2002<sup>(4)</sup>, stabilisce gli importi dell'aiuto all'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone. Occorre modificare tali importi per tener conto dell'evoluzione delle spese di magazzinaggio e dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato.
- (2) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2659/94, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato di formaggio è fissato nel seguente modo:

- a) 20 EUR/t per le spese fisse;
- b) 0,25 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale per le spese di magazzinaggio;
- c) un importo espresso in euro per gli oneri finanziari, così stabilito per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale:
  - 0,40 per il formaggio Grana Padano,
  - 0,58 per il formaggio Parmigiano Reggiano,
  - 0,32 per il formaggio Provolone».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 284 dell'1.11.1994, pag. 26.

<sup>(4)</sup> GU L 123 del 9.5.2002, pag. 31.